

DELIBERA N. 511/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d'Aosta fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la nota del 18 settembre 2020 (prot. n. 03800226) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Campi Bisenzio (Fi), a

seguito della segnalazione presentata da un componente del medesimo Comitato per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio in relazione alla pubblicazione *“sul suo profilo Facebook istituzionale “Emiliano Fossi Sindaco” (<https://www.facebook.com/FossiSindaco/>) di un suo video con chiara indicazione di voto per le prossime elezioni regionali”*. In particolare, il Comitato, nel rilevare che l'amministrazione comunale, a seguito della richiesta di controdeduzioni, *“da una verifica svolta dagli uffici, risulta che effettivamente il sito web dell'amministrazione comunale di Campi Bisenzio, e in particolare la pagina relativa al Sindaco Emiliano Fossi, non rimanda più al profilo Facebook oggetto della segnalazione e che i profili istituzionali dell'amministrazione non riportano alcuna indicazione di voto”*, ha proposto l'archiviazione degli atti per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota con la quale il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, di aver *“provveduto alla rimozione del link dalla mia pagina presente sul sito del Comune di Campi Bisenzio alla pagina Facebook Emiliano Fossi Sindaco”*;

PRESA VISIONE del profilo Facebook *“Emiliano Fossi Sindaco”* e del post pubblicato in data 15 settembre 2020 (*“Care amiche, cari amici, tra poco si vota per la nostra Regione [...]”*) recante un videomessaggio del Sindaco Emiliano Fossi con indicazioni di voto, oggetto di contestazione, ancora accessibile al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei*

procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO tuttavia che il post oggetto di segnalazione e il profilo Facebook *"Emiliano Fossi Sindaco"* sul quale il post risulta pubblicato riportano l'indicazione "Sindaco" e appaiono, pertanto, riferibili al Sindaco di Campi Bisenzio nella sua veste istituzionale;

RILEVATO che, come risulta dalla documentazione istruttoria, *"il carattere istituzionale del profilo segnalato"* è *"desumibile dal collegamento diretto dalla sua pagina di Sindaco sul sito del Comune di Campi Bisenzio (<https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/sindaco>)"*;

RITENUTO che il riferimento alla carica istituzionale del Sindaco di Campi Bisenzio contenuto nel profilo Facebook *"Emiliano Fossi Sindaco"* e nel post oggetto di segnalazione, sia sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l'iniziativa all'amministrazione comunale in quanto il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente;

RITENUTO, pertanto, che il post oggetto di segnalazione costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'amministrazione comunale di Campi Bisenzio;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione adottata dal Sindaco di Campi Bisenzio ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione del post del 15 settembre 2020 (*“Care amiche, cari amici, tra poco si vota per la nostra Regione [...]”*) sul profilo Facebook *“Emiliano Fossi Sindaco”*, oggetto di segnalazione, non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni diffuse riportano indicazioni di voto con riferimento alle elezioni regionali e non sono in alcun modo connesse all’efficace funzionamento dell’ente. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che la pubblicazione di dichiarazioni e di videomessaggi direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Sindaco rende il materiale diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza del post oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che la rimozione dal sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio del link *“alla pagina Facebook Emiliano Fossi Sindaco”*, cui si fa riferimento nelle controdeduzioni, non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto il post oggetto di segnalazione non è stato rimosso;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

al Comune di Campi Bisenzio di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro il termine di tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook *“Emiliano Fossi Sindaco”* del post del 15 settembre 2020 (*“Care amiche, cari amici, tra poco si vota per la nostra Regione [...]”*) recante un videomessaggio del Sindaco Emiliano Fossi con indicazioni di voto con riferimento alle elezioni regionali. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre*

Francesco- 80143 Napoli” – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Campi Bisenzio e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone